

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FRANZA, MANCIA, ACONE e MARNIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1990

Esenzione dal servizio di leva per i giovani vittime di sequestri

ONOREVOLI SENATORI. - Gravi episodi criminali anche molto recenti e concernenti il sequestro di persone hanno posto in risalto, fra l'altro, un aspetto collaterale e secondario, ma comunque significativo e doloroso, delle relative vicende.

Giovani esistenze vengono brutalmente sottratte agli affetti delle famiglie, all'ambiente di lavoro ed agli impegni scolastici.

Lo Stato si dimostra purtroppo impotente a fronteggiare un fenomeno che sta assumendo proporzioni sempre più allarmanti.

Le vittime pagano elevati riscatti e soffrono lunghi periodi di inumana e dolorosa prigionia.

Risolta (quando viene risolta in maniera non cruenta) la vicenda criminale, lo Stato

continua a richiedere alle vittime dei sequestri le normali obbligazioni personali e pecuniarie alle quali tutti siamo tenuti.

Queste giovani vittime avrebbero invece bisogno di ogni forma di tangibile solidarietà soprattutto da parte di uno Stato che ha l'obbligo di proteggere e soccorrere i cittadini.

Fra i vari interventi possibili da considerare e da adottare a sollievo delle persone colpite dalla delinquenza, uno dei più semplici ed immediati potrebbe interessare la materia del servizio di leva cui, come è noto, sono tenuti tutti i cittadini nei limiti e modi stabiliti dalla legge.

Sembrerebbe giusto e umano dispensare da esso quelle giovani vittime di sequestri

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che abbiano perduto la loro libertà personale per un periodo consistente o che, per lo stesso periodo, abbiano sofferto fisicamente o psichicamente le conseguenze della violenza subita.

Con gli intenti sopraenunciati viene presentato il seguente disegno di legge

che, al di là della sua circoscritta e puntuale portata, intende indicare una strada da seguire in ogni campo possibile, per offrire a coloro che siano colpiti dall'odioso reato ogni ragionevole forma di ristoro e di indennizzo materiale e morale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. - Sono dispensati dal servizio di leva coloro che siano stati vittime del reato di sequestro di persona e che, a causa di tale reato, o come diretta conseguenza di esso, siano stati privati della libertà personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni».